

La sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente non trova applicazione nel caso di estinzione del reato per messa alla prova

Trib. Milano, Sez. X, G.U. Malatesta, sent. 16.3.2016

In tema di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti con causazione di incidente stradale, in caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 168 c.p., la sanzione accessoria della revoca obbligatoria della patente – nonostante la disposizione dall'art. 168 *ter* c.p. che prescrive che l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative, tra le quali rientra sicuramente anche quella di cui trattasi – non trova applicazione in quanto l'art. 187 del Codice della strada ne prevede l'applicazione in caso di "accertamento del reato", presupposto che non può dirsi soddisfatto nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova, in cui il giudice non opera alcun accertamento sulla sussistenza del reato, limitandosi ad effettuare la sola deliberazione prevista dall'art. 168 *bis* c.p. (1)

(1) Sul tema dell'impossibilità, per il giudice penale, di applicare le sanzioni accessorie in caso di estinzione del reato si vedano Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 34923 del 16.3.2004, e, con specifico riguardo all'estinzione conseguente alla messa alla prova, Cass. Pen., sent. n. 40069 del 17.9.2015.